



CONFINDUSTRIA

Modifiche alla
regolamentazione sui
requisiti di capitale in
ragione dell'emergenza
Covid-19

24 giugno 2020



In ragione dell'emergenza determinata dalla diffusione del Covid-19, lo scorso 19 giugno il Parlamento europeo ha approvato in tempi rapidi la proposta della Commissione europea che introduce alcune modifiche alla regolamentazione sui requisiti di capitale (CRR) e al Regolamento UE N. 876 del 2019 che la emenda (cd. "Pacchetto banche"). Il testo, adottato velocemente dal Consiglio il 24 giugno, entrerà in vigore al più tardi entro il 1 luglio p.v.

Le misure approvate sono finalizzate ad alleggerire temporaneamente alcune regole prudenziali per le banche, velocizzare l'entrata in vigore delle norme del Pacchetto banche e facilitare, di conseguenza, l'erogazione del credito.

In particolare, si segnalano di seguito le modifiche introdotte:

- è anticipata alla data di entrata in vigore del regolamento (invece che al 28 giugno 2021) l'applicazione del PMI Supporting Factor rafforzato e dell'Infrastructure Supporting Factor, introdotti con l'approvazione del Pacchetto banche;
- è anticipato alla data di entrata in vigore del regolamento (invece che al 28 giugno 2021), il trattamento prudenziale più favorevole dei prestiti concessi a pensionati e lavoratori a fronte del trasferimento di quota parte della pensione o dello stipendio (cessione del quinto);
- in linea con quanto disposto dalla BCE, la Commissione ha confermato che le garanzie fornite nel contesto della pandemia di COVID-19 da governi nazionali o altri soggetti pubblici, sono comparabili, per quanto riguarda i loro effetti di attenuazione del rischio, a quelle fornite dalle agenzie ufficiali per il credito all'esportazione e pertanto possono beneficiare dello stesso trattamento prudenziale più favorevole (vale a dire una copertura minima dello 0% per sette anni nell'ambito del cosiddetto "calendar provisioning");
- è stata introdotta una maggiore flessibilità per agevolare la capacità delle banche di aumentare il livello delle proprie esposizioni verso la banca centrale in una situazione di crisi, usufruendo in tal modo della possibilità di escludere temporaneamente tali esposizioni dalla misura della propria esposizione complessiva;
- è stato confermato l'orientamento, già espresso dalla BCE e dall'EBA, di non applicare meccanicamente gli approcci contabili relativi al calcolo delle perdite attese sui crediti in una situazione eccezionale quale quella della pandemia di COVID-19, ma ricorrere alla flessibilità concessa dalle regole IFRS 9, al fine di dare il giusto peso alle tendenze economiche di lungo periodo;
- al fine di attenuare il potenziale impatto che un improvviso aumento degli accantonamenti per perdite attese su crediti potrebbe avere sulla capacità degli enti di concedere prestiti, le disposizioni transitorie dell'IFRS 9 sono prorogate di due anni e le banche sono autorizzate a reinserire integralmente nel loro capitale primario qualsiasi aumento dei nuovi accantonamenti per perdite attese su crediti che rilevano nel 2020 e nel 2021 per le loro attività finanziarie non deteriorate;
- la data di applicazione del più stringente requisito di riserva del coefficiente di leva finanziaria a carico delle banche, approvato dal Comitato di Basilea e già recepito nella regolamentazione europea, è differita di un anno al 1° gennaio 2023;



- è anticipato alla data di entrata in vigore del regolamento (invece che al 28 giugno 2021) il calcolo più favorevole del valore dell'esposizione del coefficiente di leva finanziaria correlato agli acquisti e vendite di titoli in attesa di regolamento, aumentando la capacità delle banche di erogare prestiti.

Le modifiche introdotte e la velocità con cui si sta svolgendo l'iter di approvazione e applicazione delle norme, in deroga alle procedure previste dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sono da considerarsi estremamente positive, anche se va segnalato che la portata dell'emergenza avrebbe richiesto anche interventi più incisivi, più volte segnalati da Confindustria, riguardo a un temporaneo alleggerimento delle regole in materia di default e a quelle inerenti la valutazione del merito di credito delle imprese, consentendo una sterilizzazione del rischio delle stesse imprese al momento immediatamente precedente la diffusione della pandemia.